



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NOTIFICA A MEZZO POSTA DELL'ATTO IMPOSITIVO E IRREPERIBILITA' DEL DESTINATARIO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 03.12.2025 dep. 30/01/2026, n. 1143/2026

Composizione

Pres. Montagna - Est. Cananzi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Avviso di accertamento - Notificazione a mezzo posta - Irreperibilità relativa del contribuente - Produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di C.A.D. - Necessità - Fondamento.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.
Art. 8 della l. n. 890/1982
Art. 14 del d.P.R. n. 600/1973
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012 (Rv. 660953-01) – CONF
Cass., Sez. 5, 11/10/2024, n. 26593 (Rv. 672611 - 01) – CONF
Cass., Sez. 6-5, 18/3/2022, n. 8895 (Rv. 664307 - 01) - VEDI
2026

Anno pubbl.